

Bando a.a. 2024 - 2025

**borse di studio
residenti in provincia di Trento**

che si iscrivono a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di diploma accademico di primo o secondo livello presso atenei o istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia di Trento) o all'estero



Sommario

1.	DESTINATARI	3
2.	REQUISITI RICHIESTI	4
	2.1 CONDIZIONE ECONOMICA	4
	2.2 MERITO	4
3.	BORSA DI STUDIO	5
	3.1 IMPORTO	5
	3.2 LIQUIDAZIONE	6
4.	ESCLUSIONE E REVOCA	7
	4.1 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO	7
	4.2 REVOCA DEL BENEFICIO	8
5.	ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA	8
	5.1. STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA	8
	5.2 STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO	9
6.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	10
	6.1 COME SI COMPILA	10
	6.2 QUANDO SI PRESENTA	11
7.	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI	11
8.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	11
9.	INFORMAZIONI	12
10.	VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI	12
11.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
	GLOSSARIO	15

I termini evidenziati nel testo sono riportati nel glossario

1. DESTINATARI

Il presente Bando è destinato alle studentesse e agli studenti:

- che non abbiano già compiuto 35 anni di età alla data del 1° gennaio 2024;
- residenti in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di scadenza del presente Bando;
- iscritti nell'a.a. 2024/2025 a corsi di laurea, laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o secondo livello presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all'estero;
- in possesso dei requisiti specificati al capitolo 2;
- non risultati beneficiari di borse di studio assegnate da Regioni, Provincia autonoma di Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali. In particolare si precisa che coloro che sono risultati idonei e beneficiari di borsa di studio presso l'Ateneo di iscrizione non potranno rinunciare a tale borsa di studio in favore di quella eventualmente concessa da Opera Universitaria. Coloro che sono risultati idonei ma non beneficiari presso l'Ateneo di iscrizione, che in corso d'anno diventino beneficiari di borsa, non potranno rinunciarvi, ma dovranno restituire la borsa di studio eventualmente già concessa ed erogata da Opera Universitaria.

Inoltre, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 di data 25/10/2024:

- non potranno partecipare al bando gli iscritti in Atenei italiani ad un corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo di un corso di laurea delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in quanto per essi sono previste specifiche borse di studio finanziate ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e s.m.;
- potranno partecipare al bando gli iscritti in Atenei italiani ad anni successivi al primo di corsi di laurea o laurea a ciclo unico e gli iscritti a corsi di laurea magistrale, esclusivamente nel caso in cui abbiano presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento, oppure nel caso in cui NON abbiano presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento perché in possesso di valori ISEE/ISPE per il diritto allo studio universitario superiori ai limiti fissati dall'Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento. Potranno ottenere l'erogazione del beneficio solamente coloro che risulteranno "non idonei" o "idonei non beneficiari" nelle graduatorie di assegnazione delle borse di studio della propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento.

ATTENZIONE: la domanda di borsa di studio deve essere presentata indipendentemente dall'effettiva iscrizione al corso di studio per l'a.a. 2024/2025 per la quale possono essere previste scadenze successive a quella per la compilazione della presente domanda.

2. REQUISITI RICHIESTI

L'accesso al beneficio è legato sia alla condizione economica del **nucleo familiare** di appartenenza sia alla valutazione del merito del/la richiedente.

2.1 CONDIZIONE ECONOMICA

La condizione economica, secondo quanto indicato dalla deliberazione provinciale n. 1692 di data 25/10/2024, sarà individuata sulla base dell'**ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e dell'**ISPE** (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).

Il valore limite dell'**ISEE** per il diritto allo studio universitario per poter accedere al beneficio della borsa di studio è pari a € 26.000,00, quello dell'**ISPE** è pari a € 52.000,00.

I due valori limite indicati devono essere rispettati congiuntamente: il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di condizione economica e la non idoneità al beneficio.

2.2 MERITO

Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati in carriera in relazione all'**anno di prima immatricolazione** (per chiarimenti in merito a cosa si intende per "**anno di prima immatricolazione**" consultare attentamente la relativa voce nel Glossario).

2.2.1 Anni successivi al primo

Le studentesse e gli studenti che sono iscritti a anni successivi al primo devono aver conseguito il requisito minimo di merito indicato nelle tabelle 1 e 2. Il beneficio della borsa di studio può essere richiesto per gli anni della durata prevista dall'ordinamento didattico del corso. Sono quindi esclusi i semestri aggiuntivi.

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al 66% verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%.

**Tabella 1 - Corsi con sede sul TERRITORIO NAZIONALE
crediti conseguiti e registrati entro il 10 agosto 2024**

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	CREDITI (CFU/CFA) DA CONSEGUIRE RISPETTO ALL'ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE		
	Laurea/diploma accademico di primo livello	Laurea magistrale/ diploma accademico di secondo livello	Laurea magistrale a ciclo unico
2023/2024	35	35	35
2022/2023	85	-	85
2021/2022	-	-	140
2020/2021	-	-	195
Per lauree a ciclo unico con durata di sei anni			
2019/2020	-	-	250

Tabella 2 - Corsi con sede all'ESTERO
crediti conseguiti e registrati entro il 30 settembre 2024

REQUISITO MINIMO DI MERITO RICHIESTO RISPETTO ALL'ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE PER:			
2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO E SUCCESSIVI
½ DEI CREDITI PREVISTI DAL PIANO DI STUDI PER IL PRIMO ANNO	TOTALE DEI CREDITI DEL PRIMO ANNO PIÙ ½ DI QUELLI DEL SECONDO ANNO	TOTALE DEI CREDITI DEI PRIMI DUE ANNI PIÙ ½ DI QUELLI DEL TERZO ANNO	TOTALE DEI CREDITI DEGLI ANNI PRECEDENTI PIÙ ½ DI QUELLI DELL'ULTIMO ANNO
NEL CASO IN CUI IL MERITO SIA DETERMINATO DALLA SOLA FREQUENZA, SI RICHIEDE DI DOCUMENTARE LA FREQUENZA AD ALMENO IL 75 % DEI CORSI A PARTIRE DAL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE AL CORSO			

Esempi per tabella 2 (estero)

Esempio 1: una studentessa o uno studente iscritta/o nell'a.a. 2024/2025 al 2° anno di un corso di studi (rispetto all'anno di prima immatricolazione) che prevede 60 crediti ogni anno, dovrà aver sostenuto e registrato entro il 30.09.2024 almeno 30 crediti.

Esempio 2: una studentessa o uno studente iscritta/o nell'a.a. 2024/2025 al 4° anno di un corso di studi (rispetto all'anno di prima immatricolazione) che prevede 60 crediti ogni anno, dovrà aver sostenuto e registrato entro il 30.09.2024 almeno 150 crediti (60 crediti del primo anno + 60 crediti del secondo anno + 30 crediti del terzo anno).

2.2.2 Matricole

Per le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno di corso, in relazione all'anno di prima immatricolazione, non è richiesto alcun requisito di merito per poter accedere al beneficio. Saranno richiesti requisiti di merito minimi per ottenere l'intero importo della borsa di studio, come spiegato al punto 3.2.2 e per non dover restituire quanto ricevuto come indicato al punto 4.2.

3. BORSA DI STUDIO

3.1 IMPORTO

L'importo della borsa di studio varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare e della condizione abitativa (sede, pendolare o fuori sede in base alla sede del corso).

Le studentesse e gli studenti che possiedono un valore dell'indicatore ISEE uguale o inferiore ai due terzi del valore soglia previsto al punto 2.1, concorrono per una borsa di studio di importo massimo.

A coloro che possiedono un indicatore ISEE superiore ai due terzi del valore soglia e fino al limite massimo fissato, la borsa di studio è progressivamente ridotta fino ad arrivare alla metà dell'importo massimo.

3.1.1 Borsa in sede

L'importo della borsa di studio, per le studentesse e gli studenti residenti nei **comuni** "in sede" (individuati nella tabella 3 del glossario), varia da un minimo di **€ 1.414,00** a un massimo di **€ 2.828,00**, in relazione ai requisiti di condizione economica.

3.1.2 Borsa pendolare

L'importo della borsa di studio, per le studentesse e gli studenti residenti nei **comuni** "pendolari" (individuati nella tabella 3 del glossario), varia da un minimo di **€ 2.050,00** a un massimo di **€ 4.100,00**, in relazione ai requisiti di condizione economica.

3.1.3 Borsa fuori sede

L'importo della borsa di studio, per le studentesse e gli studenti residenti nei **comuni** "fuori sede" (individuati nella tabella 3 del glossario) che prendono alloggio a titolo oneroso in prossimità della sede del corso per almeno 10 mesi nell'a.a. 2024/2025, varia da un minimo di **€ 3.508,00** a un massimo di **€ 7.016,00**, in relazione ai requisiti di condizione economica.

Per l'assegnazione di una borsa di studio "fuori sede", lo studente o la studentessa è tenuto/a a caricare in DOMANDA ON LINE sul sito www.operauni.tn.it (unicamente in formato pdf), **entro e non oltre il 13 gennaio 2025** copia di un **contratto di locazione**, registrato a suo nome (o copia del verbale di assegnazione se alloggiato presso una residenza collettiva), della durata di almeno 10 mesi nel corso dell'a.a. 2024/2025. Nel caso in cui, l'anno precedente, abbia consegnato a Opera Universitaria un **contratto di locazione** pluriennale è tenuto/a a presentare la documentazione comprovante la validità del **contratto** anche per l'a.a. 2024/2025 (vedi **contratto di locazione**).

Le studentesse e gli studenti residenti in un comune "fuori sede" che non presenteranno tale **contratto** saranno considerati "pendolari".

3.2 LIQUIDAZIONE

La borsa di studio sarà corrisposta esclusivamente con accredito in conto corrente (o su carta prepagata abilitata a ricevere bonifici), **intestato o cointestato alla studentessa o allo studente**. All'atto della compilazione della domanda online dovrà essere inserito il codice **IBAN** nella sezione "Accedi ai dati anagrafici e bancari".

3.2.1. Anni successivi al primo

La borsa di studio sarà liquidata entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3.2.2. Matricole

La prima rata della borsa di studio, pari al 50% dell'importo, verrà liquidata entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il saldo sarà corrisposto nel seguente modo:

- ▶ alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale, al conseguimento entro il 10 agosto 2025 del merito previsto per coloro che si sono immatricolati nell'a.a. 2023/2024 di cui alla tabella 1 capitolo 2.2.1, a seguito delle verifiche effettuate con gli Atenei o gli Istituti competenti;
- ▶ alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede all'estero, al conseguimento entro il 30 settembre 2025 del merito previsto per coloro che sono iscritti al 2° anno di cui alla tabella 2 capitolo 2.2.1; le studentesse e gli studenti dovranno documentare il merito raggiunto inviando all'indirizzo operauniversitaria@pec.operauni.tn.it un certificato rilasciato in lingua inglese dall'Istituto frequentato.

Agli studenti/studentesse con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al 66% verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%.

4. ESCLUSIONE E REVOCA

4.1 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Saranno esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio della borsa di studio le studentesse e gli studenti:

- che hanno compiuto 35 anni di età alla data del 1° gennaio 2024;
- che si iscrivono a un corso di studi di pari livello rispetto al titolo già conseguito in Italia o all'estero;
- che ottengono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero, di valore equivalente o superiore a quello cui si iscrivono;
- che non possiedono i requisiti di condizione economica e/o merito previsti dal presente Bando;
- già iscritti in passato a un corso di studi di pari livello rispetto a quello a cui si iscrivono nell'a.a. 2024/2025 **fatta eccezione** per coloro che rispettano tutti i seguenti requisiti:
 - ▶ si sono immatricolati per la prima volta a un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un'Università italiana o estera nell'a.a. 2023/2024;
 - ▶ hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si iscrivono per l'a.a. 2024/2025 a un diverso corso di laurea (se iscritti in Atenei in Italia il corso deve essere afferente a una diversa classe di laurea);
 - ▶ hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nell'a.a. 2023/2024;
 - ▶ hanno regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio;
 - ▶ non hanno ottenuto il riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera;
- già iscritti in passato a un corso di studi di pari livello, **fatta eccezione** per coloro che rispettano tutti i seguenti requisiti:
 - ▶ si sono immatricolati per la prima volta a un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un'Università italiana o estera nell'a.a. 2018/2019 o negli anni accademici successivi;
 - ▶ hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si sono immatricolati per l'anno accademico immediatamente successivo a un diverso corso di laurea (se iscritti in Atenei in Italia il corso deve essere afferente a una diversa classe di laurea);
 - ▶ hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nel precedente corso;
 - ▶ hanno regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio;
 - ▶ non hanno ottenuto il riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera
- beneficiari di borse per lo studio universitario concesse da Regioni, Provincia autonoma di Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali (compresi coloro che sono risultati beneficiari di borsa di studio nelle graduatorie degli Enti a cui hanno presentato la domanda e che hanno rinunciato a tale beneficio e coloro che sono risultati "idonei non beneficiari" e hanno rinunciato all'idoneità

alla borsa di studio);

- iscritti in Atenei italiani ad un corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo di un corso di laurea delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- iscritti ad anni successivi al primo di corsi di laurea o laurea a ciclo unico o a corsi di laurea magistrale, che non hanno presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento, se non perché in possesso di valori **ISEE/ISPE** per il diritto allo studio universitario superiori ai limiti fissati dall'Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento.

4.2 REVOCA DEL BENEFICIO

Sarà revocata la prima rata della borsa di studio erogata:

- alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale che non conseguiranno **almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2025**;
- alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede all'estero che non conseguiranno **entro il 30 settembre 2025 almeno 1/3 dei crediti** richiesti dal piano di studi per il primo anno; nel caso in cui il merito sia determinato dalla sola frequenza, si richiede di certificare **la frequenza di almeno il 50% dei corsi** a partire dal primo anno di iscrizione al corso. Il merito richiesto deve essere documentato entro il 31 ottobre 2025.

Agli studenti/studentesse con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al 66% verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%.

In caso di revoca della borsa di studio le somme percepite dovranno essere interamente restituite **entro il 31 dicembre 2025** con le modalità che verranno indicate da Opera Universitaria (verrà inviato alla casella di posta un avviso contenente tutti gli elementi per effettuare il pagamento).

Le studentesse e gli studenti che per l'a.a. 2024/2025 risulteranno beneficiari di borse di studio concesse da Regioni, Provincia autonoma di Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali, dovranno darne immediata comunicazione inviando una mail a operauniversitaria@pec.operauni.tn.it e saranno tenuti a restituire quanto erogato da Opera Universitaria.

5. ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Per poter presentare domanda di borsa di studio è necessario aver richiesto l'**Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario** (nei casi dettagliati al punto 5.1) oppure l'**Isee parificato** (nei casi specificati al punto 5.2). Il valore **ISPE** verrà calcolato da Opera Universitaria in base ai dati forniti da INPS.

I valori limite per l'accesso ai benefici sono: **ISEE** per il diritto allo studio universitario € 26.000,00, **ISPE** € 52.000,00.

5.1. STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA

Prima di presentare la domanda di borsa di studio è necessario, per richiedere l'**Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, presentare la **Dichiarazione**

Sostitutiva Unica (DSU), che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, direttamente sul portale dell'INPS (www.inps.it) oppure rivolgendosi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro ente abilitato.

Per ottenere l'Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario sono necessari circa 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si consiglia dunque di richiedere l'Attestazione ISEE con congruo anticipo rispetto alla scadenza, per riuscire a completare l'iter per la richiesta della borsa di studio entro i termini di cui al punto 6.2.

ATTENZIONE: saranno accettate solo le Attestazione ISEE anno 2024 (richieste da gennaio 2024) in cui sia riportata la seguente dicitura: “si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO” seguita dal codice fiscale della studentessa o dello studente richiedente la borsa di studio. Non saranno prese in considerazione attestazioni che non si applicano alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o richieste oltre il termine di presentazione della domanda di benefici di cui al punto 6.2.

Nel caso di due o più studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, ai fini della validità delle domande dei benefici, l'Attestazione ISEE deve riportare la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” seguita dai codici fiscali di tutti gli studenti richiedenti.

Nel caso in cui venga rettificata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è necessario darne immediata comunicazione a Opera Universitaria attraverso la sezione “Modifica domanda” della procedura online per la richiesta della borsa di studio.

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a verificare se l'Attestazione ISEE contenga annotazioni di omissioni/difformità e risulti quindi non conformi. In questo caso occorre presentare tempestivamente una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), entro e non oltre il 31 dicembre 2024, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, dandone comunicazione a Opera Universitaria attraverso la sezione “Modifica domanda” della procedura online per la richiesta della borsa di studio.

Nel caso in cui sia stato richiesto un Isee corrente, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

5.2 STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO

Le studentesse e gli studenti con nucleo familiare all'estero dovranno presentare la documentazione descritta nei successivi paragrafi al CAF convenzionato con l'Università di Trento, entro i termini specificati al punto 6.2, per l'ottenimento dell'Isee parificato. Per prenotare un appuntamento è necessario compilare la relativa procedura secondo le modalità indicate alla pagina **Tasse Universitarie** del sito web di Ateneo (www.unitn.it).

A seguito dell'ottenimento dell'Isee parificato, dovranno inviare copia dell'Attestazione Isee parificato all'indirizzo operauniversitaria@pec.operauni.tn.it e successivamente potranno procedere alla compilazione della domanda online.

5.2.1 Studentesse e studenti residenti in provincia di Trento con nucleo familiare in Paesi dell'Unione Europea

Le studentesse e gli studenti residenti in provincia di Trento con nucleo familiare in Paesi dell'Unione Europea devono presentare la seguente documentazione attestante la propria condizione economica familiare, tradotta in lingua italiana: certificato di famiglia e residenza del nucleo; per tutti i componenti del nucleo familiare i redditi relativi all'anno 2022, i metri quadrati dell'abitazione di residenza e delle altre abitazioni, i depositi bancari del 2022.

5.2.2 Studentesse e studenti residenti in provincia di Trento con nucleo familiare in

Paesi extra Unione Europea

Le studentesse e gli studenti residenti in provincia di Trento con **nucleo familiare** in Paesi extra Unione Europea devono presentare la seguente documentazione attestante la propria condizione economica familiare:

- se provenienti da **paesi particolarmente poveri**, una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesta che non si appartiene a una famiglia notoriamente ad alto reddito ed elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata da enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane
- se provenienti da altri Paesi extra Unione Europea, una certificazione rilasciata dalle competenti autorità del paese di provenienza tradotta in lingua italiana e autenticata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio (Ambasciata o Consolato) che ne attesta la conformità all'originale e documenta la composizione del **nucleo familiare** e la residenza, per tutti i componenti del **nucleo familiare** i redditi relativi all'anno 2022, i metri quadrati dell'abitazione di residenza e delle altre abitazioni, i depositi bancari del 2022. Per quei Paesi ove esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture.

Tutte le studentesse e gli studenti con **nucleo familiare** all'estero sono comunque obbligati a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio **nucleo familiare**.

La valutazione della condizione economica per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di "protezione internazionale" (rifugiati politici) e per gli apolidi, terrà conto esclusivamente dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 COME SI COMPILA

La domanda di borsa di studio può essere presentata esclusivamente online dal sito www.operauni.tn.it entro la scadenza indicata al punto 6.2, cliccando su **"DOMANDA ONLINE"** e seguendo le successive istruzioni.

Per l'accesso alla procedura è necessario accedere da dispositivo fisso ed essere in possesso del codice SPID o della Carta d'Identità Elettronica CIE. Dopo aver compilato la sezione "Accedi ai dati anagrafici e bancari" si può procedere alla selezione della domanda "Trentini iscritti in altri Atenei 2024/2025".

ATTENZIONE: nella sezione "Condizione economica" della DOMANDA ONLINE dovrà essere selezionata l'ultima Attestazione ISEE 2024 valida cliccando sul pulsante "Seleziona"

In prossimità della scadenza prevista al punto 6.2, se non si è ancora in possesso dell'**Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario** si potrà inserire nella domanda online il numero di protocollo della **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** (es. CAF000XX-PG0000-2024-N0000000). Opera Universitaria acquisirà successivamente l'Attestazione interrogando il sistema informativo **ISEE** ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al/la dichiarante.

Ai fini dell'assegnazione della borsa "fuori sede", il **contratto di locazione** di cui al punto 3.1.3, dovrà essere caricato, in formato pdf, nella sezione "Carica contratto" della procedura online **entro e non oltre il 13 gennaio 2025**.

Le studentesse e gli studenti iscritti all'estero dovranno inserire nella domanda online anche i seguenti documenti in lingua italiana o inglese (in formato pdf):

- documentazione formale rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione, il nome esatto del corso, l'anno di iscrizione e la durata del corso;
- piano di studi o programma del corso;
- solo per coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo: certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati entro il 30 settembre 2024 o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.

ATTENZIONE: saranno accettate solo le domande regolarmente completate in ogni parte richiesta dalla procedura online e INVIATE IN MANIERA DEFINITIVA entro la scadenza indicata al punto 6.2. La trasmissione della domanda, se effettuata correttamente, determinerà il rilascio di una ricevuta inviata via e-mail all'indirizzo indicato. Tale ricevuta dovrà essere conservata quale prova dell'avvenuta presentazione della domanda.

Eventuali problemi tecnici che impediscano l'inserimento online della domanda dovranno essere segnalati tempestivamente **entro il 16 dicembre 2024** allo Sportello Opera Universitaria, via e-mail all'indirizzo operauniversitaria@pec.operauni.tn.it, indicando sempre cognome, nome, codice fiscale e l'errore/malfunzionamento segnalato dalla procedura. Non saranno prese in considerazione segnalazioni inviate in data successiva.

6.2 QUANDO SI PRESENTA

La domanda di borsa di studio può essere presentata **dal 18 novembre al 16 dicembre 2024**.

ATTENZIONE: la domanda di borsa di studio deve essere presentata indipendentemente dall'effettiva iscrizione al corso di studio per l'a.a. 2024/2025 poiché per l'iscrizione possono essere previste scadenze successive a quella per la compilazione della presente domanda.

7. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

Opera Universitaria approverà la graduatoria delle borse di studio **entro il 7 febbraio 2025**. L'esito della domanda presentata potrà essere consultato sul sito www.operauni.tn.it accedendo con le proprie credenziali SPID o con la propria Carta d'Identità Elettronica CIE alla DOMANDA ONLINE e cliccando su **"Visualizza esito"**.

Il budget messo a disposizione di Opera Universitaria dalla Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione delle borse di studio ammonta a € 280.000,00. La graduatoria verrà redatta secondo l'ordine crescente del valore ISEE. Le borse di studio saranno assegnate, secondo l'ordine di graduatoria, agli studenti risultati idonei nel limite delle risorse attribuite dalla Provincia.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è ammesso il ricorso amministrativo entro 30 giorni a Opera Universitaria, previsto dall'art. 4 c. 1 lett. g) del Regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore", nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ("Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"), indicando nell'oggetto della comunicazione quanto segue: "Ricorso".

Il ricorso, corredato dal documento d'identità del ricorrente, dovrà contenere la motivazione, eventuali documenti a comprova delle ragioni sottese, nonché tutti gli elementi identificativi del ricorrente, data e sottoscrizione.

Gli Uffici dell'Ente sono a disposizione per effettuare una valutazione preliminare e informale dell'ammissibilità del ricorso. In tal caso è sufficiente contattare l'Ente aprendo un ticket all'indirizzo <https://www.operauni.tn.it/contattaci> ed esporre la questione, senza ulteriori formalità.

8. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Qualora si verificano variazioni rispetto ai dati forniti successivamente alla presentazione della domanda, la studentessa o lo studente dovrà darne immediata comunicazione a Opera Universitaria attraverso la sezione “Modifica domanda” della procedura online per la richiesta dei benefici in particolare nei casi di:

- passaggio ad altro corso di laurea;
- trasferimento ad altra Università o rinuncia agli studi;
- variazione dei dati dichiarati nella domanda di borsa di studio (condizione economica, merito, coordinate bancarie ecc.);
- eventuale ottenimento di altra borsa di studio o altro aiuto economico;
- variazione del **contratto di locazione**.

9. INFORMAZIONI

Per ogni informazione relativa al presente Bando rivolgersi a:

Sportello Opera Universitaria di Trento

Via della Malpensada, 140 – 38123 Trento - tel. 0461 217455 - www.operauni.tn.it/contattaci

10. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Opera Universitaria effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate a partire dalla data di presentazione della domanda e anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dell'art. 10 del D.Lgs n. 68/2012 e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera n. 29 di data 8 novembre 2010.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presentata, i benefici assegnati verranno revocati e sarà applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita. Lo studente o la studentessa perderà inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

Opera Universitaria segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle norme penali per i fatti che costituiscono reato. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle dichiarazioni.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità, “Regolamento” o “REG. UE”).

Opera Universitaria di Trento fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

Per attuare i fini di Opera Universitaria di Trento, previsti dalla norma istitutiva, legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, allo scopo di erogare le prestazioni proprie di tale legge, la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali sono effettuati:

- ▶ per verificare i requisiti di accesso ai benefici per il diritto allo studio secondo i criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla legge;
- ▶ per le procedure connesse all'assegnazione della borsa di studio;
- ▶ per l'elaborazione di report statistici in forma aggregata e anonima;
- ▶ previo Suo esplicito consenso, ai sensi dell'art. 6.1, lett. a) del REG. UE, per finalità accessorie quali rilevazione della qualità dei servizi dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti.

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte di Opera Universitaria avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza nonché quella dei Suoi familiari, in osservanza dei principi di cui all'articolo 5 del REG. UE. Il trattamento può essere effettuato con modalità manuali, con documenti cartacei e anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono raccolti e trattati presso la sede di Opera Universitaria in appositi archivi documentali/server. Opera Universitaria adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate secondo l'art. 32 del REG. UE in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

I Suoi dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.

Con riferimento ai dati particolari idonei a rivelare la Sua origine razziale o etnica, ovvero il Suo stato di salute o lo stato di salute dei Suoi familiari, di cui all'art. 9 paragrafo 1 del REG UE, il trattamento sarà effettuato in modo proporzionato alla finalità perseguita, anche attraverso l'adozione di misure appropriate e specifiche per tutelare i Suoi diritti fondamentali.

2. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali

Per l'adempimento delle finalità previste dalla norma istitutiva di Opera Universitaria, legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati personali e la mancata prestazione del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilità per Opera Universitaria di attuare le finalità di cui al punto 1 lett. a,b,c.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lettera d. è facoltativo e il mancato conferimento comporta l'impossibilità di eseguire le finalità di cui al medesimo punto.

3. Ambito di circolazione e comunicazione dei dati

I Suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti di Opera Universitaria autorizzati al trattamento dei dati conferiti, ovvero a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o collaborano con Opera Universitaria ai fini dell'erogazione dei benefici per il diritto allo studio.

Opera Universitaria potrebbe avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni di propria fiducia e a organismi di categoria quali soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne l'acquisizione, a società terze o professionisti fornitori

di servizi per Opera Universitaria. Tali enti e società tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o “responsabili del trattamento” a ciò debitamente incaricati in forza di accordi contrattuali redatti in conformità alle previsioni di cui all’articolo 28 del REG. UE.

I dati potranno essere comunicati a altri enti pubblici, ivi compresi il Ministero delle Finanze, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, qualora ciò sia previsto da norma di legge o regolamento, o in mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente.

4. Conservazione ed eventuale trasferimento dei dati personali

I Suoi dati personali saranno conservati presso Opera Universitaria di Trento e non saranno trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. I dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire l’accesso ai benefici per il diritto allo studio e fino all’assolvimento di tutti gli obblighi di legge e/o adempimenti amministrativi. I dati potranno essere conservati per un periodo più lungo qualora si renda necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per ragioni di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tal caso Opera Universitaria garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 89, comma 1 del Regolamento.

5. Diritti dell’interessato

Le ricordiamo che Lei ha diritto di:

- ottenere informazioni in relazione alle modalità con le quali i Suoi dati sono trattati e ogni altra informazione prevista dall’art. 15 del Regolamento (c.d. diritto di accesso)
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano ex art. 16 del Regolamento (c.d. diritto di rettifica)
- ottenere una limitazione di trattamento dei dati personali che La riguardano ex art. 18 del Regolamento (c.d. diritto di limitazione di trattamento)
- opporsi al trattamento dei Suoi dati personali nei casi e nei modi previsti dall’art. 21 del Regolamento (c.d. diritto di opposizione).

6. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

e del Responsabile della Protezione dei Dati (“Data Protection Officer”)

Il Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento, con sede legale in Trento, via della Malpensada 82/A. Il Titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo e-mail operauniversitaria@pec.operauni.tn.it o al numero di telefono 0461 217411 o fax 0461 217444.

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove richiesto, è disponibile presso la sede operativa di Opera Universitaria di Trento.

Il Referente Privacy al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti dal REG. UE elencati al punto precedente può essere contattato utilizzando i seguenti recapiti: Opera Universitaria di Trento, Via della Malpensada, n. 82/A, 38123 Trento - telefono: 0461 217411 - fax: 0461 217444 - PEC: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it - e-mail: referenteprivacy@operauni.tn.it.

Si comunica altresì che è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (“Data Protection Officer”) contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@operauni.tn.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’informativa completa sul sito di Opera Universitaria al seguente link: <https://www.operauni.tn.it/privacy-policy>.

GLOSSARIO

► ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Per anno di prima immatricolazione s'intende l'iscrizione, per la prima volta, al primo anno di un ciclo di studi presso una qualsiasi Università italiana o estera, ad eccezione di coloro che rispettano tutti i requisiti indicati al punto "a" oppure al punto "b":

- a. si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un'Università italiana o estera nell'a.a. 2023/2024; hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si immatricolano per l'a.a. 2024/2025 ad un diverso corso di laurea (se iscritti in atenei in Italia il corso deve essere afferente ad una diversa classe di laurea); hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nell'a.a. 2023/2024 e regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio;
- b. si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un'Università italiana o estera nell'a.a. 2018/2019 o negli anni accademici successivi; hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si sono immatricolati per l'anno accademico immediatamente successivo ad un diverso corso di laurea (se iscritti in atenei in Italia il corso deve essere afferente ad una diversa classe di laurea); hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nel precedente corso e regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio.

Se lo studente o la studentessa ha beneficiato di abbreviazione di carriera e quindi riconoscimento degli esami, viene considerato come anno di prima immatricolazione quello d'iscrizione all'Università per la prima volta.

Un eventuale periodo di interruzione degli studi non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito se è stata presentata regolare richiesta di sospensione temporanea degli studi per le specifiche situazioni di: a) nascita di un figlio (per le studentesse); b) infermità gravi. Ogni atto di carriera effettuato nel periodo di interruzione determinerà automaticamente l'impossibilità di godere di tale beneficio.

► ATTESTAZIONE ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Certificazione che attesta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per richiedere le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, rilasciata a seguito della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare dello studente. L'attestazione è resa disponibile dall'INPS al/la dichiarante entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e riporta la dicitura "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO", seguita dal codice fiscale di coloro che richiedono i benefici.

► COMUNI

Tabella 3 - Classificazione dei comuni

SEDE DEL CORSO	COMUNI IN SEDE	COMUNI PENDOLARI	COMUNI FUORI SEDE
FUORI PROVINCIA/ ESTERO	-	-	TUTTI I COMUNI PAT
TRENTO	TRENTO LAVIS	ALA, ALBIANO, ALDENO, ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, AVIO, BASELGA DI PINÈ, BEDOLLO, BESENELLO, CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, CALLIANO, CAVEDINE, CEMBRA LISIGNAGO, CIMONE, CIVEZZANO, DENNO, DRENA, DRO, FORNACE, FRASSILONGO, GARNIGA, GIOVO, ISERA, LEVICO TERME, LONA-LASES, MADRUZZO, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, MORI, NOGAREDO, NOMI, PERGINE VALSUGANA, POMAROLO, ROVERÈ DELLA LUNA, ROVERETO, SAN MICHELE ALL'ADIGE, SANT'ORSOLA TERME, TENNA, TERRE D'ADIGE, TON, VALLELAGHI, VILLA LAGARINA, VOLANO	TUTTI I COMUNI PAT NON COMPRESI NEGLI ELENCHI "COMUNI IN SEDE" E "COMUNI PENDOLARI"
ROVERETO	ISERA MORI NOGAREDO NOMI POMAROLO ROVERETO VILLA LAGARINA VOLANO	ALA, ALDENO, ARCO, AVIO, BESENELLO, BRENTONICO, CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, CALLIANO, CIMONE, CIVEZZANO, FOLGARIA, LAVIS, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, NAGO-TORBOLE, PERGINE VALSUGANA, RIVA DEL GARDA, RONZO-CHIENIS, SAN MICHELE ALL'ADIGE, TERRAGNOLO, TERRE D'ADIGE, TRAMBILENO, TRENTO, VALLARSA, VALLELAGHI	TUTTI I COMUNI PAT NON COMPRESI NEGLI ELENCHI "COMUNI IN SEDE" E "COMUNI PENDOLARI"

► CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto di locazione deve essere firmato, registrato all'Agenzia delle Entrate e intestato alla studentessa o allo studente richiedente e della durata di almeno 10 mesi nell'a.a. 2024-2025 (nel periodo compreso tra settembre 2024 e settembre 2025). La copia del contratto deve riportare gli estremi della registrazione e deve essere caricata, in formato pdf, nella sezione "Carica contratto" della procedura online.

Per coloro che sono iscritti in Atenei italiani, in caso di rinnovo di contratto o di contratti di durata pluriennale, al fine di documentare la validità del contratto per l'a.a. 2024/2025, è necessario comprovare il pagamento dell'imposta di registro o allegare la documentazione attestante l'opzione per la "cedolare secca". Se la studentessa o lo studente ha stipulato un contratto pluriennale con "cedolare secca" e l'ha già consegnato a Opera Universitaria, nel corso della durata del contratto è sufficiente autocertificare entro il 13 gennaio 2025 di essere ancora locataria/o dello stesso appartamento caricando nella procedura online l'apposito modulo denominato "Autocertificazione contratto di affitto" pubblicato sul sito www.operauni.tn.it nella sezione Servizi/Borse di studio/Modulistica.

► DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, la cui compilazione è necessaria per calcolare l'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate. I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati ed in parte acquisiti da Agenzia delle Entrate e INPS. Per le parti autodichiarate, il soggetto che compila la

DSU (dichiarante) si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere: per la richiesta dell'Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio occorre compilare la DSU "integrale".

Occorre dichiarare tra i redditi esenti da imposta anche la borsa di studio percepita nell'anno 2022.

► IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) è definito a livello internazionale e consiste in:

- 2 lettere rappresentanti la Nazione (IT per l'Italia)
- 2 cifre di controllo
- il codice BBAN nazionale.

Esempio di codice IBAN:

SIGLA INTERNAZIONALE	NUMERO DI CONTROLLO	CIN	ABI	CAB	NUMERO DI CONTO CORRENTE
IT	12	L	12345	12345	123456789012

► ISEE

L'ISEE è l'indicatore della situazione economica equivalente, la cui attestazione consente di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L'ISEE è ricavato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE = valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Scala di equivalenza

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono previste maggiorazioni di:

- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta ed è valido dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica fino al 31 dicembre. L'Attestazione presentata a partire da gennaio 2024 fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario si applicano particolari modalità di definizione del nucleo familiare (vedi alla voce "Nucleo familiare").

► ISEE CORRENTE

L'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%. Per maggiori dettagli si veda l'art. 10 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e successive modificazioni (Articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

► ISEE NON CONFORME

L'ISEE non conforme si ha quando l'INPS, nel rilasciare l'ISEE, rileva omissioni/difformità/discordanze rispetto a quanto dichiarato dall'interessato. Per maggiori dettagli si veda l'art. 11, comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e l'art. 3 del Decreto 7 novembre 2014.

► ISEE PARIFICATO

L'ISEE parificato è l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente o della studentessa il cui nucleo familiare è residente all'estero (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8, c. 5), individuato dal Protocollo d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

► ISPE

L'ISPE è l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, che viene calcolato dividendo l'indicatore della situazione patrimoniale [$ISP = (\text{totale patrimonio immobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}) + (\text{totale patrimonio mobiliare} - \text{detrazioni e franchigie})$] del nucleo familiare del/la richiedente per il coefficiente della scala di equivalenza (vedi alla voce "ISEE"). L'ISPE fa riferimento al patrimonio mobiliare e immobiliare del secondo anno solare precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

► NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare della studentessa o dello studente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

In presenza di genitori non conviventi con chi ne fa richiesta, la/il richiedente medesima/o fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non sia orfana/o di entrambi i genitori o non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del DPCM/2013, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi della studentessa o dello studente, da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000 euro all'anno.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'articolo 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

► **PAESI PARTICOLARMENTE POVERI**

Come previsto dal D.M. n. 440 di data 13 febbraio 2024, sono considerati "particolarmente poveri" i seguenti Paesi: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.



Info

SPORTELLO OPERA UNIVERSITARIA
via della Malpensada, 140 - Trento
www.operauni.tn.it

-  **Opera Universitaria di Trento**
-  **Operauni**
-  **Opera Universitaria Trento**
-  <https://www.operauni.tn.it/contattaci>

GUARDA IL VIDEO E SCOPRI OPERA!